

Causa T-65/96

Kish Glass & Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Vetro semidoppio — Diritti della difesa e diritti procedurali della denunciante — Mercato del prodotto e mercato geografico — Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 30 marzo 2000 II-1888

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Principio del contraddittorio — Portata — Limiti — Accesso dei denunciati al fascicolo*
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 19]
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Obblighi della Commissione*

3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione che rigetta una denuncia per violazione delle regole di concorrenza — Riferimento ad un documento allegato*
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
4. *Concorrenza — Posizione dominante — Mercato di cui trattasi — Delimitazione — Criteri*
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
5. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Contraddizione — Conseguenze*
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

1. Il principio della natura pienamente in contraddittorio del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione quanto alle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese s'impone solo alle imprese che possono essere oggetto di sanzioni a seguito di una decisione della Commissione che accerti una violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), nel senso che i diritti dei terzi, quali sanciti dall'art. 19 del regolamento n. 17, sono limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo. In particolare, i terzi non possono chiedere di disporre di un diritto di accesso al fascicolo in possesso della Commissione secondo modalità identiche a quelle cui possono aver diritto le imprese oggetto di indagini.

la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai denunciati.

Nel caso in cui l'indagine della Commissione si sia svolta in un lasso di tempo di oltre quattro anni, durante il quale essa ha raccolto le osservazioni di un numero rilevante di imprese del settore, le ha esaminate e ha dato alla denunciante l'opportunità di presentare, a più riprese, tutti gli elementi che potevano essere presi in considerazione, la Commissione ha svolto le proprie attività con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie.

(v. punto 34)

(v. punti 45-46)

2. Qualora la Commissione decida di procedere all'istruzione di una denuncia che le è stata presentata, essa deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la cura, la serietà e

3. Il riferimento contenuto in un atto ad un atto distinto deve essere esaminato alla luce dell'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) e non viola

l'obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni comunitarie.

In particolare, una decisione della Commissione che sia comunicata all'autore della denuncia all'origine di un'indagine e che faccia riferimento ad un documento contenente la motivazione del rigetto della denuncia e allegato alla stessa decisione fa apparire in maniera sufficientemente chiara i motivi per cui tale denuncia è stata respinta e soddisfa così l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 190 del Trattato.

(v. punto 51)

4. Ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un'impresa su un mercato determinato, le possibilità di concorrenza vanno valutate nell'ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti.

La mancanza di intercambiabilità tra vari tipi e dimensioni di un prodotto dal punto di vista delle esigenze specifiche dell'utilizzatore non consente di ritenere che esista, per ciascuno di

questi tipi e ciascuna di queste dimensioni, un mercato distinto ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante. Inoltre, dato che la determinazione del mercato di cui trattasi serve a valutare se l'impresa interessata sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori, non ci si può, a tale scopo, limitare all'esame delle sole caratteristiche oggettive dei prodotti di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dell'offerta sul mercato.

(v. punto 62)

5. Una contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell'obbligo ex art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), tale da inficiare la validità dell'atto di cui trattasi qualora risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell'atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell'atto è, in tutto o in parte, privo di qualsiasi fondamento giuridico.

(v. punto 85)